

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3017 del 16/06/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "TRIMBOLI MICHELE" - Albinea
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3118 del 15/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 13567/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**TRIMBOLI MICHELE**" - distributore carburanti nel Comune di **Albinea**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**GAMBARELLI RENZO DI SALSÌ ALESSANDRA & C.**", avente sede legale nel comune di Albinea - via G.Leopardi n. 5/1 e stabilimento nel comune di **Albinea – Via Matteotti n. 1/A** acquisita al protocollo di Arpae n.PG/70290 del 04/05/20201 e le successive documentazioni a completamento, inerente l'attività di distribuzione carburanti;

Acquisita la documentazione integrativa al protocollo di Arpae n.PG\82636 del 25/05/2021 con la quale la Ditta "**GAMBARELLI RENZO DI SALSÌ ALESSANDRA & C.**" comunica che l'AUA relativa all'attività in oggetto della domanda e la responsabilità degli impianti di distribuzione carburanti sono da intendersi a capo della Ditta "**TRIMBOLI MICHELE**", come da domanda allegata, avente sede legale in via Beethoven n.112/3 nel comune di Reggio Emilia, in quanto gestore del sito;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Tenuto conto che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Ditta "**TRIMBOLI MICHELE**", si riferisce ad un unico punto di scarico S1 in pubblica fognatura, nel quale confluiscono, a valle del pozzetto di ispezione, le acque di prima pioggia trattate provenienti dal piazzale del distributore carburanti di via Matteotti n.1/A;

Acquisito il nulla-osta allo scarico del Comune di Albinea, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, con atto prot.n. PG/90862 del 10/06/2021, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI) Prot. RT012310-2021-P del 08/06/2021, relativamente allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**TRIMBOLI MICHELE**" ubicato nel comune di **Albinea – Via Matteotti n.1/A**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06**
- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico S1 in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06

La Ditta svolge attività di distribuzione carburanti per autotrazione.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico (S1), in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque di prima pioggia che si raccolgono nelle aree scoperte pavimentate del piazzale di circa 450 m² dove si svolge l'attività di distribuzione carburanti.

Le acque di prima pioggia sono trattate con un sistema composto da:

- un pozzetto deviatore con un uscita per le prime piogge convogliate ad una vasca di accumulo e un uscita per le seconde piogge dirette al recettore finale
- una vasca di accumulo in cemento armato del volume di 2,50 mc
- un separatore fanghi oli

A valle dell'impianto di depurazione e prima dell'immissione in pubblica fognatura è presente un pozzetto di ispezione e prelievo.

Le acque di seconda pioggia vengono convogliate in apposito pozzetto a valle idraulica dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e, unitamente a queste, sono scaricata nella pubblica fognatura al punto di scarico S1, senza subire alcun trattamento.

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di pertinenza del locale gestore del distributore carburanti recapitano in pubblica fognatura tramite condotte indipendenti da quelle che raccolgono le acque di prima pioggia. Nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del SII ed ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 le acque reflue domestiche sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura non necessitando pertanto di autorizzazione espressa.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e del punto di scarico è la tavola datata 25/03/2021 allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Lo scarico in fognatura delle acque reflue di prima pioggia deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, dalla D.G.R. 286/2005 e dal D.Lgs. 152/2006.
2. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere accessibile al personale agli Enti di controllo e al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. E' vietato ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione usare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
4. I reflui devono essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
5. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa a

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

6. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia di rifiuti e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema di trattamento/depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

Ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati a effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi e ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalla Ditta, a firma di Tecnico competente in acustica ambientale e datata 20/05/2021, si evince che l'attività è conforme sotto il profilo acustico con i limiti di immissione acustici fissati dalla normativa di riferimento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.